



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria
- Art. 3 – Attivazione delle procedure selettive
- Art. 4 – Approvazione della proposta

TITOLO II – PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

- Art. 5 – Indizione della procedura selettiva
- Art. 6 – Requisiti per la partecipazione
- Art. 7 – Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici
- Art. 8 – Valutazione dei candidati

TITOLO III – CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5, 5-BIS E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

- Art. 9 – Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 mediante procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 5-bis, della legge n. 240/2010 nel testo previgente l'entrata in vigore della legge n. 79/2022
- Art. 10 – Chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo mediante procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010

TITOLO IV – PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA

- Art. 11 – Soggetti destinatari e modalità di attivazione della procedura

TITOLO V – MOBILITÀ PER CHIAMATA NELLE UNIVERSITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER, DELLA LEGGE N. 240/2010

- Art. 12 – Modalità di svolgimento della procedura

TITOLO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 13 – Lavori delle Commissioni giudicatrici
- Art. 14 – Approvazione degli atti
- Art. 15 - Chiamata

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 16 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli articoli 7, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto del Codice etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori.

Art. 2 – Programmazione e copertura finanziaria

1. Le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia si svolgono nell'ambito delle disponibilità di bilancio a ciò destinate e sulla base del piano triennale di sviluppo dell'Ateneo.
2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.
3. L'Università, nell'ambito del piano triennale di sviluppo, può vincolare una quota delle risorse corrispondenti ai posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.

Art. 3 – Attivazione delle procedure selettive

1. Ciascun Dipartimento propone, con motivata deliberazione approvata a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima fascia, per le procedure di reclutamento di professori di prima fascia, e ai professori di prima e seconda fascia per le procedure di reclutamento di professori di seconda fascia e nei limiti del piano triennale di sviluppo, l'attivazione di una delle seguenti procedure:
 - a) chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - b) chiamata a seguito di procedura valutativa e con le modalità previste dall'articolo 24, commi 5 e 5-bis, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - c) chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230;
 - e) chiamata mediante mobilità ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
2. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il numero di posti da coprire;
 - b) la fascia di docenza per la quale è proposto il posto;
 - c) l'eventuale specificazione della volontà di riservare la posizione esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010;
 - d) il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015 o il gruppo scientifico-disciplinare, di cui all'articolo 15 della legge n. 240/2010, per il quale viene richiesta la procedura;
 - e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nel caso in cui il settore concorsuale o il gruppo scientifico-disciplinare ricomprenda più settori scientifico-disciplinari, al fine dell'individuazione dello specifico profilo;
 - f) l'impegno richiesto con riferimento agli ambiti della didattica, della ricerca e della terza missione;

- g) l'eventuale previsione di una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum vitae presentati per la partecipazione;
 - h) la sede di servizio;
 - i) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche con riferimento al profilo plurilingue dell'Ateneo e alle esigenze didattiche e di ricerca, relative ai corsi di studio, nonché l'indicazione delle modalità di accertamento;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni non inferiore a dieci;
 - k) l'indicazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. del MIUR n. 344 del 4 agosto 2011, nonché gli ulteriori eventuali elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura, garantendo, in ogni caso, una adeguata ampiezza del profilo delineato;
 - l) la data indicativa di decorrenza della nomina in ruolo;
 - m) il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale non sarà possibile essere inseriti in graduatoria;
 - n) le modalità di copertura finanziaria del posto.
3. In caso di svolgimento di una procedura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), si rimanda al Titolo IV del presente Regolamento.

Art. 4 – Approvazione della proposta

1. La proposta di attivazione delle procedure di chiamata è sottoposta all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio dell'Università.

TITOLO II

PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 5 – Indizione della procedura selettiva

1. Successivamente all'approvazione della proposta ai sensi del precedente articolo 4, la procedura selettiva di cui al presente Titolo è indetta con apposito bando approvato ed emanato con decreto rettorale, pubblicato nell'Albo on-line, nel sito istituzionale dell'Ateneo, nei siti del Ministero dell'Università e della Ricerca nonché dell'Unione Europea. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale "Concorsi". I termini per la presentazione delle domande di ammissione non possono essere inferiori a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella suddetta Gazzetta Ufficiale. Il bando stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche con previsione di invio esclusivamente mediante strumenti telematici.
2. Nel bando, oltre alle indicazioni contenute nella deliberazione del Consiglio di Dipartimento, sono, inoltre, indicati:
 - a) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - b) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - c) i requisiti di ammissione alla procedura;
 - d) le funzioni che il professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia di impegno richiesto negli ambiti della didattica, della ricerca e della terza missione;
 - e) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati;
 - f) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6 – Requisiti per la partecipazione

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, conseguita a seguito delle procedure di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore oppure per il gruppo scientifico disciplinare, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) professori di prima e seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010, ossia al 29 gennaio 2011, i quali possono partecipare alle procedure di chiamata rispettivamente a posti di professore di prima e di seconda fascia;
 - c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.
2. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente Titolo, l'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge nonché dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso con un professore o con un ricercatore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Presidente, il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio dell'Università.

Art. 7 – Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre, e fino ad un massimo di cinque, professori di ruolo di prima fascia, in maggioranza esterni, inquadrati nel settore concorsuale o nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione, in possesso dei valori soglia per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, con un elevato profilo scientifico, anche a livello internazionale, riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica di riferimento.

In caso di membri in ruolo presso Atenei stranieri, il Consiglio di Dipartimento attesta la congruità del curriculum scientifico al settore concorsuale o al gruppo scientifico disciplinare, oggetto della selezione, e la corrispondenza del ruolo ricoperto all'estero con il ruolo di professore di prima fascia, anche sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere. Qualora il bando indichi come profilo uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno uno dei componenti della Commissione deve appartenere al medesimo settore scientifico-disciplinare.
2. Nella costituzione delle Commissioni deve essere garantito, salvo motivato impedimento, il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.
3. Le Commissioni sono composte a maggioranza da docenti in servizio, alla data di svolgimento della selezione, presso un altro Ateneo, italiano o straniero.
4. Uno dei componenti della Commissione è designato dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura. I restanti componenti, esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio. Il Consiglio di Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura propone al Rettore una rosa di candidati componenti esterni per la Commissione in numero almeno doppio rispetto al numero di componenti previsto, possibilmente in pari numero fra genere maschile e genere femminile. Nel caso in cui, per un settore concorsuale o un gruppo scientifico – disciplinare di limitata consistenza, non sia possibile proporre un numero di candidati almeno pari al doppio, sarà cura del Dipartimento

proporre una rosa di candidati appartenenti ai settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore. I competenti Uffici della Direzione generale, a seguito della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, procedono mediante sorteggio con modalità che garantiscano la trasparenza e la pubblicità della procedura. Nell'ambito della rosa di candidati componenti esterni, sono sorteggiati, altresì, almeno due componenti supplenti. Il Consiglio di Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima fascia.

5. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con apposito decreto rettorale, emanato nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando e pubblicato nel sito web di Ateneo.
6. Non possono far parte delle Commissioni:
 - a) i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa in merito all'attività di ricerca e di didattica, come previsto dall'articolo 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010;
 - b) i professori che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice penale;
 - c) i professori per i quali sussistano situazioni di incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e che abbiano un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso con gli altri commissari;
 - d) i professori che abbiano fatto parte, per il medesimo settore o gruppo disciplinare e tipologia di selezione di più di tre Commissioni presso Atenei italiani nell'anno di riferimento;
 - e) i professori che siano componenti del Consiglio Universitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 16 gennaio 2006, n. 18;
 - f) i professori che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
 - g) i professori che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Costituiscono in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.
7. Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. A tal fine ogni commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dei candidati e degli altri commissari, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 6.
8. A seguito dell'acquisizione delle autocertificazioni relative all'insussistenza di situazioni di incompatibilità con gli altri commissari, la Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato nel sito istituzionale dell'Università.
9. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione nel sito istituzionale dell'Ateneo. Se la causa di ricusazione sopravviene dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
10. I componenti delle Commissioni in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese per i lavori svolti in presenza.
11. Le eventuali spese relative ai lavori delle Commissioni sono a carico dell'Ateneo.
12. La partecipazione ai lavori delle Commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

Art. 8 – Valutazione dei candidati

1. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, eventualmente svolta in modalità telematica, individua, al proprio interno, il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è preferibilmente il componente con la maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, la maggiore età anagrafica. Nella stessa riunione, la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, prima di aver preso conoscenza dei nominativi dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione, a garanzia del principio di imparzialità.
2. La valutazione è effettuata sulla base del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica dei candidati, nonché sulla base della discussione, ove prevista, sul curriculum scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate nonché della prova didattica di cui al comma 3.
3. La valutazione avviene sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal bando e differenziati per funzioni e per area disciplinare, nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
4. In assenza di esperienza didattica in ambito universitario almeno triennale da parte del candidato, la valutazione potrà avvenire anche mediante lo svolgimento di una prova didattica, secondo i criteri e le modalità disciplinati dall'Ateneo.
5. I criteri stabiliti in sede di riunione preliminare sono pubblicati nel sito internet dell'Ateneo almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.
6. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche per le riunioni successive alla prima, previa autorizzazione del Rettore.
7. Le Commissioni redigono un verbale per ciascuna delle sedute effettuate.
8. Le Commissioni, all'esito della valutazione, individuano, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito all'esito della valutazione comparativa di cui al precedente comma 2. Al termine dei lavori, le Commissioni formulano una graduatoria che ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso. In tali casi, il Consiglio di Dipartimento può formulare ai competenti Organi di Ateneo una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria.

TITOLO III

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5, 5-BIS E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9 – Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 mediante procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 5-bis, della legge n. 240/2010 nel testo previgente l'entrata in vigore della legge n. 79/2022

1. La procedura di chiamata di cui al presente articolo è disciplinata dal vigente regolamento di Ateneo per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 10 – Chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo mediante procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010.

1. La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale ovvero nel gruppo scientifico disciplinare di cui all'articolo 15 della legge n. 240/2010 di riferimento.
2. La procedura può essere utilizzata fino al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo all'entrata in vigore della legge n. 240/2010, ossia sino al 31 dicembre 2025.
3. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore afferente al Dipartimento che propone la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio dell'Università.
4. Il Consiglio di Dipartimento, successivamente all'approvazione della proposta di attivazione della procedura da parte del Consiglio dell'Università, individua, con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e nella composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, i candidati da sottoporre a valutazione.
Il Rettore adotta il decreto di indizione di tale procedura che viene pubblicato per almeno quindici giorni nell'Albo on-line e nel sito istituzionale dell'Ateneo.
5. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale che tengano conto dei criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344, recante "Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti".
6. La valutazione è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento richiedente, la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
La valutazione avviene sulla base dell'attività didattica, della didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle attività istituzionali, organizzative nonché delle attività di ricerca e di terza missione svolte.
Al termine dei lavori, la Commissione individua il candidato più qualificato ai fini dell'inquadramento nel ruolo per il quale è stato valutato.
7. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore e sono resi pubblici nel sito istituzionale dell'Ateneo.

TITOLO IV

PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA

Art. 11 - Soggetti destinatari e modalità di attivazione della procedura

1. La procedura di chiamata diretta o per chiara fama di studiosi si svolge con le modalità disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, nel testo vigente.
2. Il Consiglio di Dipartimento inoltra motivata proposta di chiamata al Senato Accademico che, a sua volta, può deliberare di sottoporla al Consiglio dell'Università, corredata da ogni elemento utile al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per la chiamata.
3. Il Rettore, a seguito delle deliberazioni dei competenti Organi di Ateneo, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministro dell'Università e della Ricerca che, previo parere di una Commissione nominata dal Consiglio Universitario Nazionale, concede o rifiuta la nomina.
4. In caso di esito positivo, il Consiglio dell'Università approva la chiamata.

TITOLO V

MOBILITÀ PER CHIAMATA NELLE UNIVERSITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 5-BIS, 5-TER E 5-QUATER, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 12 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio a ciò destinate e sulla base del piano triennale di sviluppo dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge n. 240/2010, il Consiglio di Dipartimento può proporre l'attivazione di procedure di mobilità per la chiamata di professori ordinari e associati per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione.
2. La proposta di attivazione del Consiglio di Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e ai professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, ed è sottoposta all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio dell'Università.
3. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale o al gruppo scientifico disciplinare di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera b);
 - b) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto ammesso alla valutazione deve soddisfare;
 - c) i criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate dai candidati ammessi a valutazione;
 - d) l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni non inferiore al numero previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010.
4. La procedura di cui al presente articolo è indetta con decreto rettorale, pubblicato nell'Albo on-line e nel sito istituzionale dell'Ateneo. Il bando deve contenere, oltre agli elementi di cui al precedente comma 3:
 - a) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura;
 - b) le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
 - c) le modalità di presentazione delle candidature e il termine, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando;
 - d) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università;
 - e) la previsione di una discussione, funzionale alla valutazione complessiva, per approfondire i contenuti della proposta progettuale in relazione alle esigenze di cui al comma 3, lettera b). La discussione può avvenire anche in modalità telematica;
 - f) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - g) la sede di servizio;
 - h) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Alle procedure di cui al presente articolo possono partecipare:

- a) professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre Università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso Università straniere una posizione accademica equipollente, sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale;
- c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da

almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o il gruppo scientifico disciplinare e per la fascia a cui si riferisce la procedura.

5. In caso di procedure di chiamata di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010.
6. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore afferente al Dipartimento che propone la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio dell'Università.
7. La valutazione è effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni previste dall'articolo 7 del presente Regolamento. La Commissione, nella riunione di insediamento, individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è preferibilmente il componente con maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, la maggiore età anagrafica. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri indicati nell'avviso:

- a) qualità, originalità ed innovatività delle proposte progettuali;
- b) corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione ed assistenziali, ove previste;
- c) coerenza e congruenza del profilo scientifico del candidato con la proposta progettuale, valutato sulla base del curriculum scientifico professionale, delle pubblicazioni presentate e della discussione pubblica, funzionale alla valutazione complessiva.

In sede di valutazione comparativa, la Commissione individua il candidato maggiormente qualificato ad assolvere le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, indicate nell'avviso pubblico, mediante la comparazione delle proposte progettuali presentate dai candidati e della discussione pubblica, funzionale alla valutazione complessiva.

8. La Commissione conclude i lavori nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 13, comma 1, del presente Regolamento.
9. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla trasmissione. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato nell'Albo on-line e nel sito istituzionale dell'Ateneo ed è trasmesso al Dipartimento.
10. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero nella composizione riservata ai professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere favorevole del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio dell'Università, che si pronuncia nella prima seduta utile e comunque entro il termine di trenta giorni dalla delibera del Senato accademico.

TITOLO VI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13 – Lavori delle Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro cinque mesi dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione o dei commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

Art. 14 – Approvazione degli atti

1. Gli atti concorsuali sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, firmati da tutti i membri della Commissione e dalla relazione riassuntiva finale, con allegati giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e su ciascuna proposta progettuale ammessa a valutazione.
2. Al termine dei lavori il Presidente della Commissione trasmette gli atti al Responsabile del procedimento.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla trasmissione, la regolarità degli atti concorsuali. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.
4. Il decreto rettorale di approvazione atti, di cui al precedente comma 3, è pubblicato nell'Albo on line di Ateneo e nel sito internet www.univda.it.

Art. 15 – Chiamata

1. I Consigli di Dipartimento interessati, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta-nella composizione riservata ai professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero ai professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, propongono la chiamata del candidato qualificato all'esito delle procedure di cui al Titolo II e al Titolo III ovvero del candidato la cui proposta progettuale abbia superato positivamente la relativa valutazione all'esito della procedura di cui al precedente articolo 12.
2. I Consigli di Dipartimento, qualora lascino decorrere il termine suddetto senza assumere alcuna deliberazione, non potranno richiedere, nei due anni successivi, l'attivazione di procedure di chiamata per la medesima fascia e settore scientifico disciplinare.
3. Le proposte di chiamata sono approvate dal Senato accademico e dal Consiglio dell'Università che si pronuncia nel termine di trenta giorni in caso di attivazione della procedura di cui al precedente Titolo V. La nomina in ruolo, disposta dal Rettore con proprio decreto, decorre di norma dal 01 novembre, fatte salve prese di servizio anticipate per motivate esigenze didattiche o di ricerca.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 16 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è pubblicato nell'Albo on line di Ateneo ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.